

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
BRESCIA

Registro Sentenze:

Registro Generale: 580/2003

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO **Presidente**

SERGIO CONTI **Cons. , relatore**

ELENA QUADRI **Ref.**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **27 Giugno 2003**

Visto il ricorso 580/2003 proposto da:

PIZZABALLA VIRGILIO

che agisce in proprio ai sensi dell'art. 4, u.c. della l. 21.5.2000 n. 205;

ex lege domiciliato presso la Segreteria della Sezione, in Brescia, via Malta n. 12;

contro

COMUNE DI VERDELLINO

rappresentato e difeso da:

CROTTI GIULIO

con domicilio eletto presso

la SEGRETERIA DELLA SEZIONE

in BRESCIA VIA MALTA, 12

per l'annullamento

del diniego alle richieste di **accesso** agli **atti** comunali espresse con i seguenti **atti**:

- prot. N. 7645 dell'8.5.2003 a firma del responsabile del servizio URP;
- prot. N. 18299 del 17.12.2002 a firma del Sindaco;
- prot. N. 14667 del 16.10.2002 a firma del responsabile del servizio URP;
- prot. N. 3839 del 13.3.2002 a firma del Sindaco;
- Prot. N. 16374 del 9.11.2001 a firma del Sindaco;
- Prot. N. 1404 del 27.9.2001 a firma del responsabile del servizio URP;
- Prot. N. 1 ris. Del 27.9.2001 a firma del Sindaco;
- Prot. N. 13769 del 21.9.2001 a firma del responsabile del servizio URP;
- Prot. N.13495del 17.9.2001 a firma del responsabile del servizio URP.

Visti gli **atti** e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI VERDELLINO

Udito il relatore Cons. SERGIO CONTI e, udita, altresì, la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato in data 3.6.2003 e depositato il successivo giorno 4, Pizzaballa Virginio, consigliere comunale di minoranza di Verdellino, propone innanzi alla Sezione azione ai sensi dell'art. 25 della l. 7.8.1990 n. 241.

Il ricorrente si grava avverso la nutrita serie – compiutamente identificata in epigrafe - di **atti** espressi di diniego all'accesso ad **atti** comunali ad esso opposti sia dal responsabile del procedimento che dal Sindaco, domandando la condanna dell'intimata Amministrazione all'esibizione dei richiesti **atti**.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune contesta la sussistenza dell'obbligo di esibizione, affermando la sussistenza di norma regolamentare comunale asseritamente limitativa all'esercizio del detto diritto.

Preliminarmente il collegio deve determinare l'ambito del presente giudizio.

La domanda del consigliere Pizzaballa è riferita ad una serie di **atti** di diniego opposti alla sua domanda d'accesso che attiene infatti, ad un arco temporale che va dal settembre 2001 al maggio 2003.

Va ricordato che l'art. 25 della l. 7.8.1990 n. 241 al quinto comma prevede che “Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di **accesso** e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso”.

La più recente giurisprudenza ha evidenziato che detta disposizione va intesa nel senso che il richiedente, nel caso non abbia proposto tempestivo ricorso giurisdizionale, non ha più titolo ad ottenere l'esecuzione coattiva dell'accesso da parte del giudice sulla base della domanda d'accesso già presentata e rimasta infruttuosa ma conserva il diritto di presentare una nuova domanda d'accesso(cfr. Cons. St. Sez. VI 27.5.2003 n. 2938).

Per conseguenza, il diritto d'accesso può essere esercitato nuovamente anche dopo l'inutile decorso del termine di trenta giorni per ricorrere avverso il diniego o il silenzio dell'Amministrazione stabilito dall'art. 25 l. n. 241.

Alla stregua di tale principio – che il collegio condivide e fa proprio – l'azione proposta in questa sede ai sensi dell'art. 25 cit. è tempestiva solo limitatamente all'atto di diniego in data 8.5.2003, mentre risulta tardiva in relazione agli altri **atti** assunti in epoca antecedente, fermo restando la facoltà per il consigliere comunale Pizzaballa di rinnovare le richieste all'Amministrazione e la possibilità di impugnare, nel termine decadenziale di trenta giorni, l'eventuale ulteriore atto di diniego.

Così limitato l'oggetto del giudizio, può passarsi a rilevare che con l'atto in data 7 maggio 2003 il cons. Pizzaballa ha domandato di poter prendere visione del protocollo generale del Comune. Con atto in data 8 maggio 2003 prot. n. 7645 il responsabile del servizio URP ha negato l'accesso rilevando "la non possibilità di **accesso** indiscriminato da parte di **consiglieri** comunali al protocollo del Comune".

L'opposto diniego merita di essere annullato in quanto illegittimo.

Sotto il profilo normativo va ricordato che già con dell'art. 24 l. 27 dicembre 1985 n. 816 venne previsto il diritto di richiedere documentazione necessaria all'esercizio del proprio mandato da parte del consigliere.

Successivamente intervenne l'art. 31 comma 5 della l. 8 giugno 1990 n. 142, sempre relativo agli organi elettivi degli enti locali.

Infine, il diritto d'accesso agli **atti** della P.A. venne riconosciuto, dall'art. 25 della l. 7.8.1990 n. 241, alla generalità dei consociati.

Già in virtù del combinato disposto dell'art. 24 l. 27 dicembre 1985 n. 816 e dell'art. 31 comma 5 l. 8 giugno 1990 n. 142, i **consiglieri** comunali e provinciali avevano diritto d'ottenere dagli enti d'appartenenza, dalle loro aziende e dagli enti dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato elettivo - anche mercè il rilascio di copia dei documenti richiesti secondo le procedure d'accesso ex l. 7 agosto 1990 n. 241 -, senza necessità di specificare i motivi della richiesta, nè l'interesse sotteso come ogni altro privato cittadino, avendo sottolineato la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 940) che in caso contrario si sarebbe pervenuti alla paradossale situazione per cui gli organi di governo dell'ente sarebbero stati arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul proprio operato.

Il nuovo testo unico delle disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali, di cui al D.Lgs 18.8.2000 n. 267, dispone (art. 43 c.2°) che "*I **consiglieri** comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*".

Riguardo al diritto di **accesso** del consigliere comunale e provinciale, la giurisprudenza ha chiarito: - che esso non riguarda soltanto le competenze amministrative del Consiglio comunale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del *munus* di cui il consigliere è investito in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale (Cons. St. Sez. V, 21 febbraio 1994, n. 119);

- che il diritto del consigliere di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici comunali "utili all'espletamento del proprio mandato" fornisce una veste particolarmente qualificata all'interesse all'accesso del titolare di tale funzione pubblica, che legittima l'interessato all'esame ed all'estrazione di copia dei documenti che contengono le predette notizie ed informazioni, quali estrinsecazione della qualificata posizione di pretesa all'informazione spettante *ratione officii* al consigliere comunale;

- che il consigliere che esercita tale diritto non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, "né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo per richiederli perché, in caso contrario, questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l'estensione del controllo sul loro operato" (cfr. Cons. St. Sez. V, 7 maggio 1996, n. 528).

Va soggiunto – in relazione alle argomentazioni svolte dal Comune resistente nelle proprie difese - che al regolamento comunale sull'accesso agli **atti** non è comunque consentito di introdurre limitazioni al diritto d'accesso dei **consiglieri** comunali così come riconosciuto dall'art. 43, secondo comma del T.U. n. 267 del 2000 dianzi riportato.

Alla stregua di tali principi l'opposto atto di diniego deve essere annullato e deve conseguentemente ordinarsi all'Amministrazione di consentire al consigliere Pizzaballa l'accesso alla documentazione di cui alla sua richiesta in data 8.5.2003.

Non v'è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, posto che sia il ricorrente che la resistente Amministrazione si sono difesi in proprio, senza assistenza di difensore, giusta la previsione introdotta dall'art. 43 comma della l. 21.7.2000 n. 205.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo ACCOGLIE in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Verdellino di consentire al consigliere Pizzaballa di accedere al protocollo generale del Comune come da richiesta in data 7 maggio 2003.

Nulla spese.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA , 27 Giugno 2003

NUMERO SENTENZA	1155 / 2003
DATA PUBBLICAZIONE	11 – 08 - 2003